

## VEICOLI (DM 17 giugno 2021)

Il CAM VEICOLI (DM 8 maggio 2012) è stato abrogato e sostituito con il DM 17 giugno 2021

### D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO, IL LEASING, LA LOCAZIONE, IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI (CATEGORIA M1 ED N1)

(c.p.v. 34100000-8 veicoli a motore; 34110000-1 Autovetture per trasporto passeggeri; c.p.v. 34111000-8 giardinette e berline; c.p.v. 34113000-2 automobili a quattro ruote motrici; c.p.v. 34130000-7 veicoli a motore per trasporto merci; c.p.v. 34144900-7 veicoli elettrici; c.p.v. 60170000-0 noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista)

#### Esclusioni

I criteri ambientali minimi non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) e d) e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), b) e c) del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'allegato I, parte A, punti da 5.2 a 5.5 di tale regolamento. Tra i veicoli M1 ed N1 sono pertanto esclusi:

- Veicoli agricoli o forestali come definiti dal regolamento (UE) n.167/2013 del Parlamento e del Consiglio;
- Veicoli cingolati;
- veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate;
- Veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente usati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali e aeroportuali;
- Veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, compresi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le forze di polizia statali e locali, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- Veicoli semoventi specificatamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore. Tali veicoli comprendono i veicoli per la manutenzione stradale quali gli spazzaneve;
- Veicoli blindati; Ambulanze; Autofunebri; Veicoli con accesso per sedie a rotelle.

a- SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
Autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 ed N1), sia nuovi che usati.			
<b>1. Limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici</b>	Numero dei veicoli M1 ed N1 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara (anche se ci sono lotti diversi) è costituita da veicoli:	Allegare all'offerta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco dei veicoli M1 ed N1 con: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro".</li> </ul>	In corso di esecuzione contrattuale, ad esempio in caso di noleggio, potranno essere proposti altri veicoli, se con livelli di emissioni di

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– almeno per il 38,5%, veicoli puliti, vale a dire con livelli di emissione inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1;</li> <li>– almeno per il 50%, veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno (per acquisto o noleggio di almeno due veicoli);</li> <li>– restante 11,5%, veicoli con emissioni inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 2. Livelli di emissioni di inquinanti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Per i veicoli nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, fornire per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO2 (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione (a tal fine, sono forniti i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione per la verifica di conformità dei limiti di emissioni inquinanti e delle emissioni di diossido di carbonio secondo il ciclo di prova in vigore e, nel caso degli inquinanti, anche i dati rilevati in base al "Real Driving Emissions-RDE test", oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo).</li> <li>– Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, si devono indicare i dati di emissione di CO2 (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL).</li> <li>– Per i veicoli usati, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione.</li> </ul>	<p>inquinanti e diossido di carbonio minori o uguali rispetto a quelli presentati in offerta.</p>
<p><b>2. Veicoli elettrici nuovi (M1 ed N1): garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata</b></p>	<p>Per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi offerti (M1 ed N1) la garanzia minima della batteria elettrica deve garantire una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua 70% del valore nominale.</p> <p>In caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un "piano di manutenzione programmata" della stessa.</p>	<p>Allegare all'offerta documentazione dalla quale si evincano le informazioni su percorrenza (km) o durata in anni della garanzia e con indicazione della capacità di carica residua del valore nominale (IEC 62660) o, in caso di leasing operativo, copia del "piano di manutenzione programmata".</p>	
<b>b- CRITERI PREMIANTI</b>	<b>Criterio</b>	<b>Mezzi di prova</b>	<b>Note</b>
<b>1. Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici</b>	Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli commerciali leggeri offerti (N1) equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici.	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del dispositivo richiesto.	
<b>2. Sistema di condizionamento aria</b>	Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli commerciali leggeri offerti (N1, classe II e III) equipaggiati con un sistema di condizionamento	Allegare all'offerta dichiarazione del costruttore del veicolo dalla quale si evincano le seguenti informazioni:	

	d'aria che utilizzi un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il nome del gas refrigerante, con relativo GWP (allegati I e II del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (ce) n. 842/2006).</li> <li>- In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti indicare il nome dei singoli gas refrigeranti, la composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto indicato all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014.</li> </ul>	
<b>3. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa</b>	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M1 e N1) che dispongono di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da diodi a emissione luminosa (LED) (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente) almeno per i seguenti apparati:</p> <p>a) proiettore anabbagliante (con sistema di fari direzionali anteriori);  b) proiettore abbagliante;  c) luce di posizione anteriore;  d) fendinebbia anteriore;  e) fendinebbia posteriore;  f) indicatore di direzione anteriore;  g) indicatore di direzione posteriore;  h) luce di retromarcia.</p>	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del sistema di illuminazione e segnalazione luminosa richiesta.	
<b>4. Veicoli elettrici con sistema di frenata rigenerativa</b>	Si assegna un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici (M1, N1) dotati di un sistema di 'frenata rigenerativa', con il quale l'energia generata in fase di frenata viene accumulata nelle batterie di trazione e rilasciata nella rete di bordo per la trazione.	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del sistema di frenata rigenerativa.	
<b>5. Veicoli elettrici nuovi (M1 ed N1): estensione della garanzia della batteria di trazione</b>	<p>Si assegna un punteggio tecnico per i veicoli la cui garanzia della batteria elettrica garantisca l'operabilità dei veicoli nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per una percorrenza uguale o maggiore di 195000 km o una durata della garanzia superiore di due anni (8+2), con capacità</li> </ul>	Allegare all'offerta documentazione tecnica relativa alla garanzia della batteria elettrica di trazione del veicolo dalla quale si evincano le informazioni su percorrenza (km) o durata in anni della garanzia e con indicazione della capacità di carica residua del valore nominale (IEC 62660).	

	<p>di carica residua uguale o maggiore di 70% del valore nominale (punti X).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per una percorrenza uguale o maggiore di 225000 km o una durata della garanzia superiore di tre anni di garanzia (8+3), con capacità di carica residua uguale o maggiore di 70% del valore nominale (punti Y&gt;X).</li> </ul>		
<b>6. Emissioni sonore</b>	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico se le emissioni sonore dei veicoli acquisiti entro giugno 2024 abbiano livelli di emissioni sonore inferiori o uguali a quelle previste nell'allegato III, Fase 3, del Regolamento (UE) n. 540/2014 (modificato dal Regolamento delegato (UE) 2017/1576), indicati in Tabella 1 (si attribuisce il punteggio proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore).</p> <p>I valori limite della Tabella 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono aumentati di 1dB per i veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4.</li> <li>Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per i veicoli fuoristrada sono validi solo se la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile &gt; 2 tonnellate.</li> <li>I valori limite sono aumentati di 2 db(A) per i veicoli con accesso per sedie a rotelle e i veicoli blindati, come definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II.</li> </ul>	<p>Allegare all'offerta documentazione tecnica di omologazione che riporti tale informazione o rapporti di prova dei test eseguiti secondo quanto indicato all'allegato II "Metodi e strumenti di misurazione del rumore prodotto da veicoli a motore" del Regolamento (UE) n. 540/2014.</p>	
<b>7. Utilizzo di materiali riciclati e plastiche/polimeri bio-based</b>	<p><b>a) Rivestimenti interni dei veicoli</b></p> <p>I rivestimenti interni sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filati di fibre riciclate e sono in possesso di certificazioni quali "Global Recycle Standard" (GRS), "Remade in Italy", Plastica Seconda Vita o equivalenti, oppure,</li> <li>polimeri bio-based conformi alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017 e sono in</li> </ul>	<p>Per a) e b) la percentuale in peso di fibre riciclate ed i riferimenti alle certificazioni possedute oppure, se costituiti da polimeri biobased la tipologia della materia rinnovabile biologica utilizzata, la relativa origine, con i riferimenti delle certificazioni possedute.</p> <p>Per c) l'elenco dei componenti in plastica riciclata o in plastica bio-based, i riferimenti delle certificazioni possedute, il peso della plastica riciclata o della plastica bio-based rispetto al peso complessivo del materiale</p>	

possesso di certificazioni in grado di garantire che l'origine della materia prima a base biologica sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, quale ad esempio il "Global Recycle Standard" (GRS), la certificazione Remade in Italy, o equivalenti basate sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, oppure da certificazioni che garantiscano la sostenibilità ambientale delle materie prime rinnovabili utilizzate (tali materie prime, non devono cioè essere costituite da biomassa potenzialmente destinabile ad uso alimentare, non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001.

Il punteggio deve essere assegnato in maniera direttamente proporzionale alla percentuale in peso di fibre riciclate o di polimeri bio-based:

- dal 15 al 30% (punti x)
- dal 30% al 50% (punti y>x)
- oltre il 50% (punti z>y)

**b) Imbottiture dei sedili**

Le imbottiture dei sedili sono realizzate con:

- fibre riciclate e in possesso di certificazioni (vedi lettera a), oppure,
- polimeri bio-based e in possesso di certificazioni (vedi lettera a).

Il punteggio deve essere assegnato come alla lettera a).

**c) Componenti in materiale Termoplastico**

Sono realizzati con:

- plastica riciclata in possesso di certificazioni quali Plastica Seconda Vita, Remade in Italy o equivalenti basate

termoplastico di tutti i componenti del veicolo, diversi dai rivestimenti tessili e dalle imbottiture.

Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, si riserva di richiedere la trasmissione di tali certificazioni, almeno su base campionaria.

Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta altri mezzi di prova appropriati quali la documentazione tecnica del fabbricante se idonea a comprovarli.

	<p>sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa oppure,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– plastica bio-based conformi alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017 e in possesso di certificazioni (vedi lettera a).</li> </ul> <p>Il punteggio deve essere assegnato come alla lettera a).</p>		
<p><b>8. Riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita</b></p>	<p><b>a) Accumulatori a litio esausti: pacchi storage e recupero metalli</b> Il produttore dei veicoli o il produttore/importatore della batteria per la trazione ha stipulato un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta in base al quale sono destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sia ad essere recuperati e riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti) (punti X)</li> <li>– ad essere recuperati e riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili (punti 0,5X)</li> <li>– ad un processo di recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti) (punti 0,5X).</li> </ul> <p><b>b) Processo di recupero dei metalli dagli Accumulatori esausti</b> Se il processo di recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti), attuato sugli accumulatori a litio esausti usati per la trazione dei veicoli elettrici ed ibridi, è un processo svolto a bassa temperatura, si assegnano ulteriori punti tecnici (punti Y, da sommare ai punti 0,5X).</p> <p><b>c) Accumulatori più efficienti e recuperabili</b> Se gli accumulatori usati per la trazione dei veicoli elettrici ed ibridi sono realizzati con materiali più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori a litio (punti Z).</p>	<p>Per a) e b) fornire alla stazione appaltante una dichiarazione contenente i dati del soggetto che ha stipulato il contratto con il sistema collettivo o sistema individuale di raccolta e copia del contratto medesimo che dimostri la destinazione delle batterie elettriche di trazione esauste agli impianti di assemblaggio di batterie elettriche e/o agli impianti di trattamento per il recupero dei metalli e descrive la tecnologia dell'impianto di recupero dei metalli, riportando altresì gli estremi dell'autorizzazione unica ambientale o dell'autorizzazione ordinaria (di cui all'art. 208 Dlgs 152/2006) degli impianti di destinazione delle batterie a litio di trazione esauste.</p> <p>Per c) presentare la documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori che ne dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto agli accumulatori a litio (IEC 62660) e la recuperabilità del materiale.</p>	

### E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOBUS (CATEGORIA M2 ed M3)

(c.p.v. 34121000-1 - Autobus e pullman; c.p.v. 34144910-0 autobus elettrici; c.p.v. 34120000-4 autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone; c.p.v. 60172000-4 noleggio di autobus e pullman con autista)

#### Esclusioni

I criteri ambientali minimi non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) e d) e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), b) e c) del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e

del Consiglio e all'allegato I, parte A, punti da 5.2 a 5.4 di tale regolamento. Tra i veicoli M2 ed M3 sono pertanto esclusi:

- veicoli di categoria M3 delle classi B, II e III;
- Veicolo agricoli o forestali come definiti dal regolamento (UE) n.167/2013 del Parlamento e del Consiglio;
- Veicoli cingolati;
- veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente delle forze armate;
- Veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente usati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali e aeroportuali;
- Veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, compresi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze di polizia statali e locali, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- Veicoli semoventi specificatamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore. Tali veicoli comprendono i veicoli per la manutenzione stradale quali gli spazzaneve;
- Veicoli blindati; Ambulanze; Autofunebri

a- SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
<b>1. Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas ad effetto serra</b>	<p>Numero dei <b>veicoli M3</b> rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara (anche se ci sono lotti diversi) è costituita da veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno per il 45% (fino al 31 dicembre 2025) e per il 65% (dal 1 gennaio 2026), veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le</li> </ul>	<p>Allegare all'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco dei veicoli M2 ed M3 con: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro".</li> <li>- Per i veicoli M2 ed M3 nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno fornire, indicare per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO2 e di inquinanti misurati in omologazione. A tal fine, sono presentati i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione;</li> <li>- per i veicoli M2 dovranno essere presentati anche i valori di inquinanti rilevati in base al "Real Driving Emissions"-RDE test, oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo. Se trattasi</li> </ul>	<p>In corso di esecuzione contrattuale, ad esempio in caso di noleggio, potranno essere proposti altri veicoli, se con livelli di emissioni di inquinanti e diossido di carbonio minori o uguali rispetto a quelli presentati in offerta.</p>



prestazioni ambientali, quali: l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (GNC) e liquefatta (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL);

- nell'ambito di tali quote minime, almeno la metà deve essere costituita da veicoli pesanti ad emissioni zero (come definito al punto 4, lettera b) art. 2 della Direttiva 2019/1161 privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO<sub>2</sub>/Kwh misurato a norma del Regolamento n.595/2009 o che emette meno di 1 g CO<sub>2</sub>/km misurato a norma del Regolamento n. 715/2007. I filobus sono considerati autobus a zero emissioni a condizione che funzionino solo ad elettricità o che utilizzino soltanto un gruppo propulsore a zero emissioni quando non collegati alla rete, altrimenti sono considerati veicoli puliti).

Numero dei **veicoli M2** rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara (anche se ci sono lotti diversi) è costituita da veicoli:

- Per almeno il 38,5% veicoli "puliti" con livelli di emissione inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1.

Gli ulteriori veicoli offerti (**M2 ed M3**), diversi da quelli sopra indicati, devono avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara.

di un veicolo omologato in un Paese extra UE, allegare i rapporti di prova basati sui metodi di prova di cui al Regolamento n. 595/2009 e da cui risultino i dati sui livelli di emissione di inquinanti di ciascun veicolo.

- Per i veicoli usati non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno devono essere presentate le copie delle carte di circolazione.

<b>2. Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico</b>	I tubi di scarico dei veicoli non a emissioni zero offerti non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri. L'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evincano le caratteristiche richieste.	
<b>3. Indicatore di consumo</b>	I veicoli devono essere dotati di un "indicatore di consumo", ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di combustibile o di energia elettrica con l'indicazione di carica degli accumulatori.	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evincano le caratteristiche richieste.	
<b>4. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa</b>	I veicoli devono essere dotati di: -un impianto di illuminazione interno realizzato con lampade LED (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente). Dovrà essere particolarmente curata l'illuminazione dei gradini, degli apparecchi di bigliettazione, degli ostacoli e delle aree informative al pubblico; -indicatore di linea di percorso del tipo a "led luminoso a scritta fissa/variabile/scorrevole" (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente).	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del sistema di illuminazione e di segnalazione luminosa richiesto (luci interne, indicatore di linea di percorso).	
<b>5. Veicoli elettrici nuovi (M2 ed M3): garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per veicoli elettrici nuovi offerti la garanzia della batteria di trazione, con capacità di carica residua uguale o superiore all'80% del valore nominale (IEC 62660), deve assicurare l'operabilità dei veicoli per una percorrenza minima in km, oppure per una durata minima in anni oppure per un numero di cicli di carica/scarica indicati dalla stazione appaltante.</li> <li>- In caso di veicoli con la batteria di trazione fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un "piano di manutenzione programmata".</li> </ul>	Allegare all'offerta documentazione relativa alla garanzia della batteria del veicolo dalla quale si evincano le informazioni richieste su percorrenza (km) oppure o durata in anni della garanzia oppure o cicli di carica e scarica; in caso di leasing operativo, copia del "piano di manutenzione programmata".	

b- CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
<b>1. Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici</b>	Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici.	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del dispositivo richiesto.	

<p><b>2. Sistema di condizionamento aria</b></p>	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizza un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150.</p>	<p>Allegare all'offerta dichiarazione del costruttore del veicolo dalla quale si evincano le seguenti informazioni: il nome del gas refrigerante, utilizzato per il sistema di condizionamento aria, con relativo GWP (allegati I e II del Regolamento n. 517/2014. In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti indicare il nome dei singoli gas refrigeranti, la composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto indicato all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014.</p>	
<p><b>3. Veicoli elettrici nuovi (M2 ed M3): garanzia della batteria di trazione</b></p>	<p>Si assegna un punteggio tecnico per valori superiori dichiarati dal fornitore in relazione alla garanzia della batteria di trazione o pacco batterie di trazione.</p>	<p>Allegare all'offerta documentazione tecnica relativa alla garanzia della batteria di trazione/pacco batterie di trazione e dalla quale si evincano le informazioni richieste su percorrenza (km) oppure durata in anni della stessa oppure cicli di carica e scarica della batteria.</p>	
<p><b>4. Emissioni sonore</b></p>	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico se le emissioni sonore dei veicoli acquisiti entro giugno 2024 abbiano livelli di emissioni sonore inferiori o uguali a quelle previste nell'allegato III, Fase 3, del Regolamento n. 540/2014 riportati in Tabella 2.  Si attribuisce un punteggio proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nel medesimo Allegato III, in relazione alla Fase 3.</p>	<p>Allegare all'offerta documentazione tecnica di omologazione che riporti tale informazione o rapporti di prova basati sui metodi di prova previsti nella norma tecnica CUNA pertinente.</p>	
<p><b>5. Veicoli elettrici con sistema di frenata rigenerativa</b></p>	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli con sistema di frenata rigenerativa, tramite il quale l'energia generata in fase di frenata è accumulata nelle batterie di trazione e rilasciata nella rete di bordo per la trazione.</p>	<p>Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del sistema di frenata rigenerativa.</p>	
<p><b>6. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa- luci esterne</b></p>	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli dotati di luci esterne full led (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente). Si intendono per luci esterne: di posizione, frecce, abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia, retronebbia, retromarcia, di arresto, targa, ingombro.</p>	<p>Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del sistema di illuminazione e di segnalazione luminosa richiesto (luci esterne).</p>	
<p><b>7. Utilizzo di materiali riciclati e plastiche bio-based</b></p>	<p>Come al D. b) 7</p>	<p>Come al D. b) 7</p>	

  <b>Cofinanziato dall'Unione europea</b>   REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 			
<b>8. Riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita</b>	Come al D. b) 8	Come al D. b) 8	

#### F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE, NOLEGGIO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI (CATEGORIA N2 ed N3)

(c.p.v. 34130000-7 veicoli a motore per il trasporto merci; c.p.v. 34140000-0 autoveicoli di grande potenza).

##### Esclusioni

I criteri ambientali minimi non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) e d) e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), b) e c) del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'allegato I, parte A, punti 5.2 e 5.7 di tale regolamento.

Tra i veicoli N2 ed N3 sono esclusi:

- Veicolo agricoli o forestali come definiti dal regolamento (UE) n.167/2013 del Parlamento e del Consiglio;
- Veicoli cingolati;
- veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente delle forze armate;
- Veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente usati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali e aeroportuali;
- Veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, compresi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze di polizia statali e locali, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- Veicoli semoventi specificatamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore. Tali veicoli comprendono i veicoli per la manutenzione stradale quali gli spazzaneve;
- Veicoli blindati; Gru mobili.

a- SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
<b>1. Emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici</b>	Numero dei <b>veicoli N2 e N3</b> rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara (anche se ci sono lotti diversi) è costituita da veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno per il 10% (fino al 31 dicembre 2025) e per il 15% (dal 1 gennaio 2026), veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla</li> </ul>	Allegare all'offerta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco dei veicoli N2 ed N3 con: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro".</li> <li>- Per i veicoli N2 ed N3 nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno fornire, indicare per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO2 e di inquinanti misurati in omologazione. A tal fine, sono presentati i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione;</li> </ul>	

	<p>sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali, quali: l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (GNC) e liquefatta (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL);</p> <p>Gli ulteriori veicoli offerti, diversi dai veicoli pesanti puliti sopra indicati, deve avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, nel caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara.</p>	<p>– Per i veicoli usati non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno devono essere presentate le copie delle carte di circolazione.</p>	
--	---	---	--

b- CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
<b>1. Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici</b>	Come al E b) 1	Come al E b) 1	
<b>2. Sistema di condizionamento aria</b>	Come al E b) 2	Come al E b) 2	
<b>3. Emissioni sonore</b>	Come al E b) 4 (tabella 1 pagina 40)	Come al E b) 4	
<b>4. Riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita</b>	Come al D. b) 8	Come al D. b) 8	

**G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ACQUISTO, LEASING, OCAZIONE, NOLEGGIO DI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE E QUADRICICLI (CATEGORIA L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)**

(c.p.v. 34410000-4 Motocicli; c.p.v. 34420000-7 - Motoscooter e cicli con motori ausiliari).

**Esclusioni**

I criteri ambientali minimi non si applicano ai seguenti veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli:

- veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate;
- veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, compresi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze di polizia statali, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché gli interventi sanitari d'emergenza (Motoambulanze).

a- SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
<b>1. Emissione di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero dei <b>veicoli categoria L</b> rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara (anche se ci sono lotti diversi) è costituita almeno per il 50% da veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica;</li> <li>- veicoli per la Polizia municipale: almeno il 10% è costituita da veicoli alimentati esclusivamente ad</li> <li>- energia elettrica (si applica in caso di acquisto di almeno dieci veicoli)</li> <li>- gli ulteriori veicoli offerti devono essere veicoli con livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara.</li> </ul>	<p>Allegare all'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco dei veicoli con: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro";</li> <li>- scheda tecnica per ciascun tipo di veicolo offerto.</li> </ul>	

b- CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
<b>1. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa</b>	Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di veicoli dotati di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da diodi a emissione luminosa (LED) (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente).	Allegare all'offerta documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa richiesto.	
<b>2. Veicoli elettrici nuovi: estensione delle garanzie delle batterie elettriche</b>	Si assegna un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici la cui garanzia della batteria elettrica è: <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno pari a 5 anni e chilometraggio illimitato;</li> <li>- oltre i 5 anni con chilometraggio illimitato, in proporzione al numero di anni aggiuntivi;</li> <li>- In caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, si assegna un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici per i quali il fornitore è in grado di offrire un "piano di manutenzione programmata" della batteria elettrica.</li> </ul>	Allegare all'offerta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per a) e b), documentazione inerente la garanzia della batteria elettrica di trazione.</li> <li>- per c) per i veicoli privi di batteria elettrica, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, fornire una copia del "piano di manutenzione programmata" della batteria elettrica di trazione.</li> </ul>	
<b>3. Veicoli elettrici: batterie asportabili e sistema di frenata rigenerativa</b>	a) Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di veicoli elettrici dotati di batterie asportabili e ricaricabili attraverso sistemi di ricarica domestica o infrastrutture di ricarica tradizionali.  b) Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di veicoli elettrici dotati di un sistema di frenata rigenerativa.	Allegare all'offerta la documentazione tecnica attraverso la quale si evinca la tipologia della batteria elettrica (asportabile o meno) presente sui veicoli elettrici e/o la presenza del sistema di frenata rigenerativa.	
<b>4. Riciclo e recupero delle batterie elettriche a fine vita</b>	Come al D. b) 8	Come al D. b) 8	

#### H. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA

(c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi)

a- SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
<p>- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);</p> <p>- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);</p> <p>- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.</p> <p><b>1. Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione</b></p>	<p>I grassi e i lubrificanti utilizzati devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati, ciò tenendo conto delle indicazioni del costruttore del veicolo contenute nel "manuale di uso e manutenzione del veicolo".</p>	<p>Non è indicata nessuna verifica. E' la stazione appaltante che deve verificare nei manuali d'uso e manutenzione dei veicoli quali sono i grassi e olii lubrificanti compatibili e indicare nel capitolato di gara quelli compatibili.</p>	<p>L'offerente di veicoli a noleggio o leasing e i soggetti che utilizzano e si occupano delle manutenzioni dei veicoli devono acquistare grassi e olii lubrificanti, tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili e/o minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti <b>biodegradabili e/o a</b></li> </ul>

			<p><b>base rigenerata</b> conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai successivi punti 2 e 3, oppure,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lubrificanti biodegradabili</b> in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.</li> </ul>
<p><b>2. Grassi ed oli biodegradabili</b></p>	<p>Devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel o equivalenti etichette di Tipo I oppure essere conformi ai seguenti requisiti ambientali:</p> <p><b>a) Biodegradabilità</b> I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione uguale o superiore al 0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore al 0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.</p> <p><b>b) Bioaccumulo</b> Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:</p>	<p>Allegare all'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco di prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta;</li> <li>- se non in possesso del marchio Ecolabel, ma di altre etichette, riportare le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta;</li> <li>- in assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo deve essere dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che eseguono: <ul style="list-style-type: none"> <li>o controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso e/o di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC-LUbricant Substance Classification List della Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);</li> <li>o in caso di assenza di dati sopra citati, uno o più dei test indicati nelle Tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.</li> <li>o I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ha massa molecolare (MM) &gt; 800 g/mol e diametro molecolare &gt; 1,5 nm (&gt; 15 Å), oppure</li> <li>- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) &lt; 3 o &gt; 7, oppure</li> <li>- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) 100 l/kg, oppure</li> <li>- è un polimero la cui frazione con massa molecolare &lt; 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.</li> </ul>		
<b>3. Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata</b>	<p>I grassi ed oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso (Tabella 1).</p> <p>I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 1 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.</p>	Allegare all'offerta certificazione che attesti il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy o equivalenti.	
<b>4. Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)</b>	L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.	Allegare all'offerta dichiarazione con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere almeno pari al 25% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari avviene per mezzo di una certificazione ad hoc quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi.	
<b>b- CRITERI PREMIANTI</b>	<b>Criterio</b>	<b>Mezzi di prova</b>	<b>Note</b>
<b>1. Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024</b>	Si assegnano punti tecnici se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel o etichette equivalenti di Tipo I.	Allegare all'offerta dichiarazione con elenco dei prodotti ed etichetta posseduta.	
<b>2. Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata</b>	Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio	Allegare all'offerta certificazione che attesti il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy o equivalenti.	

	<p>rigenerato rispetto alle soglie minime indicate tabella 1 paragrafo 3 "Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata". Il punteggio deve essere assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.</p>		
<p><b>3. Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)</b></p>	<p>Si assegna un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%, indicata al rigenerata)". In particolare: - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore o uguale al 30%, fino al 40% si assegna un punteggio pari ad X/2; - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X.</p>	<p>Allegare all'offerta certificazione che attesti il contenuto di riciclato quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento dei punteggi.</p>	

**I. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE, SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA, SERVIZI DI TRASPORTO NON REGOLARE DI PASSEGGERI, DI TRASPORTO POSTALI SU STRADA, SERVIZI DI TRASPORTO COLLI, SERVIZI DI CONSEGNA POSTALE, SERVIZI DI CONSEGNA COLLI E PER L'ACQUISIZIONE DEI VEICOLI E DEI LUBRIFICANTI NEI SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI**

a- CLAUSOLE CONTRATTUALI	Criterio	Mezzi di prova	Note
<p><b>1. Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada</b></p>	<p>I veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei CAM ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.</p> <p>I mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere altresì conformi alle specifiche tecniche dei CAM per la "fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti" presenti nei CAM per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana.</p>	<p>Entro trenta giorni dall'acquisto, dal noleggio o dal leasing di ulteriori veicoli, l'aggiudicatario trasmette i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio ambientale.</p> <p>Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la veridicità delle informazioni rese anche con sopralluoghi e attraverso la richiesta di altra documentazione probatoria pertinente.</p>	
<p><b>2. Grassi ed oli lubrificanti</b></p>	<p>La fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 (scheda lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel o etichette equivalenti di Tipo I.</p>	<p>L'affidatario con cadenza semestrale presenta un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.</p>	